



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Direzione Regionale per la Lombardia



Direzione Regionale per la Lombardia

Cogenerazione ad alto rendimento: novità e prospettive di sviluppo

Aspetti fiscali legati alla cogenerazione

ANGELINI GIUSEPPE - CAFARELLI MICHELE

Milano, 12 dicembre 2011

Il percorso delle accise



Le agevolazioni specifiche per i prodotti energetici

D.Lgs. 504/95 (T.U.A.)

- Art. 21 Prodotti sottoposti ad accisa
- Art. 24 Impieghi agevolati - Tabella A
Agevolazione – Esenzione
- Art. 26 Gas naturale – Allegato I
Agevolazione
- Art. 52 Energia elettrica
Esenzione – Non sottoposizione
- Art. 62 Oli lubrificanti
Agevolazione – Esenzione

Le agevolazioni specifiche per i prodotti energetici

Art. 21

Prodotti sottoposti ad accisa

- 1. ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AL REGIME DELLE ACCISE.**
- 2. PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA – QUESTI PRODOTTI HANNO UNA ALIQUOTA DI IMPOSTA COME DALL'ALLEGATO I DEL TUA**
- 3. I PRODOTTI NON CITATI NEL SECONDO COMMA SONO SOGGETTI A VIGILANZA FISCALE**

Le agevolazioni specifiche per i prodotti energetici

Art. 24

Impieghi agevolati

- 1.** Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella **tabella A** allegata al presente testo unico sono ammessi ad **esenzione** o all'**aliquota ridotta** nella misura ivi prevista.

- 2.** Le **agevolazioni** sono accordate anche mediante **restituzione dell'imposta** pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.

Gli aspetti fiscali legati alla cogenerazione

Art. 26

Disposizioni particolari per il gas naturale

1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 [GNL] e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per **usi civili** e per **usi industriali**, nonché all'**autotrazione**, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, **al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.**

Gli aspetti fiscali legati alla cogenerazione

Art. 26

Disposizioni particolari per il gas naturale

2. Sono considerati compresi negli **usi civili** anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, **non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa**, ma ceduti a terzi per usi civili.

Gli aspetti fiscali legati alla cogenerazione

Art. 26

Disposizioni particolari per il gas naturale

3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lett. *b*) del comma 2 dell'art. 11 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.

Gli aspetti fiscali legati alla cogenerazione

Legge 9 gennaio 1991, n. 10


Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Articolo 11 - Comma 2

Caratteristiche tecniche dell'impianto di cogenerazione:

- a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
- b) potenza elettrica *installata* per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica *erogata* all'utenza

L'Agenzia delle Dogane nella cogenerazione



Gli aspetti fiscali legati alla cogenerazione
Nota prot. n. 75649 del 6 settembre 2011
Direzione Centrale Accertamento e Controlli

**Prodotto energetico utilizzato contemporaneamente per due
distinti impieghi fiscalmente rilevanti:**

**per la liquidazione dell'imposta è necessario distinguere la
quantità di prodotto effettivamente addotto all'uso
combustione da quella impiegata per la produzione di energia
elettrica, essendo nota, direttamente od indirettamente, la
quantità di combustibile complessivamente consumata nel
periodo preso a riferimento**

Gli aspetti fiscali legati alla cogenerazione
Nota prot. n. 75649 del 6 settembre 2011
Direzione Centrale Accertamento e Controlli

AL GAS NATURALE UTILIZZATO DAL MOTORE COSTITUENTE IL COGENERATORE VIENE APPLICATA L'ALIQUOTA PREVISTA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (PUNTO 11 DELLA TABELLA "A" ALLEGATA AL T.U.A.) E CIOE': EURO 0,0004493 PER OGNI Sm³ PER UN CONSUMO SPECIFICO AMMESSO IN 0,250 Sm³ PER OGNI kWh DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA.

PER IL GASOLIO IL CONSUMO SPECIFICO FORFETTARIO AUTORIZZATO E' DI 0,212 GR PER OGNI kWh DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA.

Gli aspetti fiscali legati alla cogenerazione
Nota prot. n. 75649 del 6 settembre 2011
Direzione Centrale Accertamento e Controlli

A seguito dell'abolizione del CIP, i parametri di che trattasi non sono più stati aggiornati ed, allo stato, gli stessi non risultano, generalmente, avere più alcuna rappresentatività, sia alla luce dell'evoluzione tecnica intercorsa sia a seguito della diffusione di tipologie di impianti cogenerativi aventi assetto anche profondamente diverso da quello, all'epoca, preso a riferimento per la determinazione dei parametri medesimi

Gli aspetti fiscali legati alla cogenerazione

Nota prot. n. 75649 del 6 settembre 2011

Direzione Centrale Accertamento e Controlli

In presenza del contatore di calore

La percentuale di prodotto energetico impiegato in uso combustione è calcolata come rapporto tra il calore disponibile misurato con appositi contabilizzatori (MID) e l'energia complessivamente resa disponibile per l'impiego dal prodotto energetico medesimo, vale a dire la somma (effettuata in unità di misura omogenee) della lettura del contatore del calore e di quello dell'energia elettrica prodotta.

Invece, la percentuale di prodotto energetico destinata alla produzione di elettricità è data dal rapporto tra l'energia elettrica prodotta e la predetta energia disponibile complessiva.

Moltiplicando le predette percentuali per la quantità di prodotto energetico complessivamente consumata nel periodo considerato (misurata con le consuete modalità), si ottiene la quantità di prodotto rispettivamente destinata ad uso combustione ed alla generazione di elettricità

Gli aspetti fiscali legati alla cogenerazione

Nota prot. n. 75649 del 6 settembre 2011

Direzione Centrale Accertamento e Controlli

In assenza del contatore di calore

Nell'impossibilità tecnica di installare il contatore del calore, le percentuali di ripartizione del prodotto energetico tra gli impegni fiscalmente rilevanti possono essere valutate, in prima approssimazione, per quanto concerne l'uso combustione, tramite il rapporto tra la potenza termica nominale del cogeneratore e la potenza nominale (termica + elettrica) complessivamente disponibile e, per quanto concerne la produzione di elettricità, tramite il rapporto tra la potenza elettrica nominale del cogeneratore (o delle utenze allacciate, come da denuncia d'officina, nel caso di autoproduttore sconnesso dalla rete elettrica) e la predetta potenza nominale complessiva.

Gli aspetti fiscali legati alla cogenerazione

Nota prot. n. 75649 del 6 settembre 2011

Direzione Centrale Accertamento e Controlli


Disposizioni applicative della Direzione Regionale per la Lombardia

Predisposizione di linee guida per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta afferente il prodotto energetico utilizzato riguardante:

- 1) L'efficacia temporale: dal 01 gennaio 2012;**
- 2) Periodo di adeguamento alle istruzioni previste dalla nota: 90 giorni;**
- 3) Validità degli strumenti di misura già installati e non rimossi;**
- 4) Modalità operative per prodotti energetici diversi dal gas naturale.**


e finalizzato ad uniformare in ambito regionale l'esecuzione dei controlli da parte dei competenti Uffici delle Dogane.

Decreto microgenerazione – Evoluzione Normativa




Decreto microcogenerazione – Evoluzione Normativa

Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20



definisce all'art.2, c.1, lettere e) ed o)



***unità di
microcogenerazione***



***cogenerazione ad
alto rendimento***



Decreto microgenerazione – Evoluzione Normativa

Legge 23 luglio 2009, n. 99



prevede, all'art. 30, comma 16



per impianti di microgenerazione ad alto rendimento, con DM MEF di concerto MSE



***semplificazione
adempimenti installazione
dispositivi e misure di
carattere fiscale***



***procedure
semplificate
versamento
accise***




Decreto microgenerazione – Ambito di applicazione


Il D.M. sulla microgenerazione si applica




***officine elettriche di microgenerazione
ad alto rendimento***



***potenza elettrica
 ≤ 50 kW***



***caratteristiche
conformi all. III
D. Lgs. 20/2007
(PES > 0)***



***alimentate
gas naturale
gasolio
GPL***



Decreto microgenerazione – Semplificazioni

accertamento e liquidazione accisa e.e.

***officine elettriche di microgenerazione
dotate di contatori energia elettrica***

***accisa versata in 2
acconti - 50% -
16 marzo
16 novembre
conguaglio marzo***

***1° anno attività
acconti determinati
da Ufficio Dogane
fatture
assorbimenti
denunciati***

***registro da
aggiornare
mesi
giugno e
dicembre***



Decreto microgenerazione – Semplificazioni

***accertamento e liquidazione accisa
combustibili***




***officina elettrica
microgenerazione
alimentata con linea
dedicata priva di
derivazioni e dotata
di misuratore
combustibile***

***officina elettrica
microgenerazione
non alimentata con
linea dedicata priva
di derivazioni e
dotata di
misuratore
combustibile***




Decreto microgenerazione – Semplificazioni

***accertamento e liquidazione accisa
combustibili***



***officina elettrica di microgenerazione dotata
di misuratore del combustibile dedicato***



***determinazione forfettaria delle quantità di
combustibile da considerare come utilizzate
per produzione e.e. e
per uso combustione
secondo coefficienti ENEA***



Decreto microgenerazione – Semplificazioni

accertamento e liquidazione accisa combustibili

officina elettrica di microgenerazione dotata di misuratore del combustibile dedicato

<i>Tipo di impianto</i>	<i>Rendimento elettrico, η_{el} (%)</i>	<i>Coefficiente elettrico, C_{el} (%)</i>	<i>Coefficiente termico, C_{ter} (%)</i>
<i>Impianto dotato di motore alternativo a combustione interna</i>	<i>25</i>	<i>29</i>	<i>71</i>
<i>Impianto dotato di microturbina</i>	<i>22</i>	<i>25</i>	<i>75</i>



Decreto microgenerazione – Semplificazioni

***accertamento e liquidazione accisa
combustibili***

***officina elettrica di microgenerazione dotata
di misuratore del combustibile dedicato***

***alimentata a
gas naturale***

***l'U.D. comunica al soggetto obbligato
percentuali di ripartizione
lettura del misuratore***

***alimentata a
gasolio
GPL***

***l'U.D. riconosce il rimborso previa
istanza annuale (marzo)
su lettura misuratore***



Decreto microgenerazione – Semplificazioni

accertamento e liquidazione accisa combustibili

officina elettrica di microgenerazione non dotata di misuratore del combustibile dedicato

quantità di combustibile addotto alla produzione di e.e.

determinata in base alla:

- lettura del contatore energia elettrica prodotta***
- poteri calorifici convenzionali***
- rendimenti elettrici***
- coefficienti elettrici***



Decreto microgenerazione – Definizione

Il D.M. sulla microgenerazione definisce

officina di autoproduzione:

officina elettrica in cui, con riferimento all'anno solare, risulta nulla la differenza tra energia prelevata dalla rete elettrica e quella alla rete stessa ceduta.


officina di autoproduzione dotata di contatori di e.e

officina di autoproduzione non dotata di contatori di e.e (a convenzione)




Decreto microgenerazione – Definizione

officina di autoproduzione dotata di contatori di e.e



applicazione aliquota ridotta di cui al punto 11 Tab. A del T.U.A.




verifica condotta dall'U.D. sulla base dei dati riportati nella D.di C.




Decreto microgenerazione – Definizione

officina di autoproduzione non dotata di contatori di e.e



applicazione aliquota ridotta di cui al punto 11 Tab. A del T.U.A.



a condizione che non sia collegata alla rete di trasmissione dell'energia elettrica





**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Direzione Regionale per la Lombardia

Si ringrazia per l'attenzione